



Alla Regione Veneto
protocollo.generale@regione.veneto.it

Oggetto: parere sul progetto di calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 16 comma 1 della LR. N.50/1993.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Alessandro Andreotti (tel. 051-6512225 - email: alessandro.andreotti@isprambiente.it), Dott. Nicola Baccetti (tel. 051-6512219 - email: nicola.baccetti@isprambiente.it), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel. 06-5007.2711 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it).

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 233548 del 2 maggio 2023 acquisita al protocollo ISPRA con n. 23306 ed avendo preso visione del materiale documentale inoltrato, si comunica quanto segue.

Premessa

Nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa animali, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritenga, da un lato, necessario fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale in materia, ma valuti anche opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche nei casi in cui si possa intravedere un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti alle diverse scale geografiche, suggerendo possibili modifiche migliorative delle bozze di calendario, al fine di permettere una maggiore tutela. Ciò anche tenendo conto della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, ad esempio per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratorie.

Sotto un profilo più propriamente tecnico va altresì considerato come lo stato di conservazione di un determinato taxon e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce, possa risultare anche significativamente diverso in funzione dell'ambito geografico (globale, europeo, nazionale, regionale) e temporale considerato. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i





quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione ma che devono derivare da un approccio olistico che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che ne mettono a repentaglio lo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante una valutazione che tenga in debito conto lo status di conservazione generale di ogni specie considerata.

Considerati il recente incremento esponenziale del numero di casi di Peste suina africana (PSA) rilevati su esemplari di Cinghiale tra Liguria e Piemonte, la comparsa della malattia in Campania e Calabria nonché la sua ricomparsa in Regione Lazio, dopo oltre 7 mesi in cui non si erano riscontrati cinghiali ammalati, si evidenzia che la programmazione delle attività venatorie inerenti la specie Cinghiale (ai sensi dell'art. 18, c.1, lettera d) della L. n. 157/92 e dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005) deve essere coerente con quanto indicato nel "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" prodotto da codesta Regione ai sensi della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022) "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA".

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non strettamente legati a norme comunitarie o nazionali, si segnala che questi vengono opportunamente indicati nel testo come **suggerimenti** o **raccomandazioni** (evidenziati in grassetto per comodità di lettura) le quali, pur non risultando espressamente previste dal vigente quadro normativo comunitario e nazionale, si ritiene auspicabile vengano considerate da parte del decisore regionale in una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale.

L'espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole al calendario venatorio prospettato da codesta Regione è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Norme e documenti di riferimento

Le norme e i documenti cui si è fatto riferimento per la stesura dei pareri in ordine ai calendari venatori regionali sono molteplici. La gerarchia d'importanza con cui esse sono state valutate vede in posizione apicale le prescrizioni comunitarie (direttive, sentenze della Corte di Giustizia Europea, guide interpretative e documenti collegati), seguite dalle norme nazionali e dalle disposizioni





ministeriali. Si osserva che un medesimo approccio caratterizza le varie disposizioni normative di adeguamento adottate dallo Stato italiano. Già la L. n. 157/92 su "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede, all'art. 1, comma 1bis e 4, un esplicito recepimento della direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 2009/147/UE, la cosiddetta Direttiva Uccelli. Inoltre, a seguito del completamento del *Key Concepts Document (KCD)* nel 2001, l'Italia ha adottato la L. n. 96 del 4 giugno 2010, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" con cui è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" proprio con l'intento di dare pieno recepimento alle nuove disposizioni comunitarie.

UCCELLI

Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, ISPRA si richiama al documento *European Red List of Birds 2021*. Inoltre, lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato valutato con il documento "*European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*" (BirdLife International 2017) e, successivamente, con il reporting sull'art. 12 della Direttiva 2009/147/CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Anche la "*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota ISPRA prot. n. 25495 del 28/7/2010 ha fornito utili elementi per indicare i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (CR, EN, VU, NT) delle Red List mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. Di queste variazioni si è tenuto conto.

Inoltre, si è fatto riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021) (KCD), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*".

Si rammenta che l'art. 18, comma 2, della L. n. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla





preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Per quanto concerne le modalità adottate per l'aggiornamento del KCD, si rende noto che lo scrivente Istituto si è attenuto alle indicazioni ricevute dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito sia alle specie da analizzare più approfonditamente, sia alle modalità di confronto con le parti interessate. Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero garantendo la massima trasparenza e condivisione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie. La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE con nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018 e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero. Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio. Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta da ISPRA con nota prot. n. 62159 del 26.10.2018. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA con nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018. Il database compilato da ISPRA è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 63784 del 05.10.2018 e il Ministero ha formalmente trasmesso il database alla Commissione Europea. Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse. I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati presi in considerazione, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione pre-nuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la *"complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision"* (Giudizio del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92). Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero. Il MASE ha fortemente cercato di superare tale logica e a questo scopo ha sostenuto la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione (Spina et al. 2022) erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri





tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello). Dopo il confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della Direttiva Uccelli. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati delle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea (Caso C-435/92, Giudizio della Corte del 19.01.1994). I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022).

La scelta di indicare i tempi di inizio della migrazione prenuziale (e quindi le date di chiusura della caccia) per l'intero territorio nazionale piuttosto che per porzioni di esso, spetta ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia, il soggetto competente ad effettuare questa scelta è il MASE, il quale ha ritenuto di fornire alla Commissione Europea una data unica per tutto il Paese. ISPRA, pertanto, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a definire i periodi che sono confluiti nel KCD senza prevedere suddivisioni territoriali. La scelta compiuta implica che le date di chiusura della caccia delle specie migratrici debbano essere uniformi tra le regioni. Ne consegue che la parte di pareri di ISPRA riguardanti i tempi di caccia sia simile per tutte le regioni.

Va inoltre osservato come la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* del febbraio 2008 prodotta dalla Commissione Europea, ammetta la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, qualora venga prodotta una circostanziata documentazione che dimostri che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata.

Nel KCD i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale" (cfr parr. 2.7.2 e 2.7.9). Le disposizioni comunitarie non prevedono la superabilità della decade di sovrapposizione teorica (sentenza C.d.S. 03507/2019). Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.





Si desidera inoltre evidenziare quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 03507 del 22 ottobre 2019 laddove si afferma che *“tra l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento “Key Concepts” sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione. La sua produzione nasce infatti dall’esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l’obiettivo di assicurare la “completa protezione” delle specie cacciabili nel periodo della migrazione prenuziale. Per quanto concerne i rilievi sulle date di inizio della migrazione delle diverse specie cacciabili si rimanda alla trattazione di ciascun taxon.*

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Questo Istituto non ravvisa vi siano le condizioni minime necessarie per autorizzare un prelievo sostenibile nei confronti del **Combattente** *Calidris pugnax* nella regione Veneto, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Direttiva Uccelli. Tale valutazione scaturisce dalle seguenti considerazioni:

- la popolazione europea del Combattente, pur essendo ancora relativamente numerosa, è ritenuta meritevole di attenzione sotto il profilo conservazionistico, in relazione al declino di lungo termine che ha subito nel corso degli anni (AEWA Table 1); lo stato di conservazione in Europa ha avuto un peggioramento in anni recenti, passando dalla categoria “a più basso rischio” (*Least Concern*) a “quasi minacciato” (*Near Threatened*) nella Lista Rossa degli Uccelli in Europa (BirdLife International 2015, 2021). A questo riguardo va tenuto conto che la popolazione europea rappresenta circa il 50% della popolazione globale risultando dunque classificata come SPEC 2 (BirdLife International 2017);
- i contingenti nidificanti nella maggior parte degli Stati Membri dell’Unione Europea sono andati incontro a forti contrazioni numeriche (BirdLife International 2017), come risulta anche dai rapporti redatti ai sensi dell’art. 12 della Direttiva Uccelli; in relazione allo stato di conservazione non soddisfacente della specie, di recente il NADEG (Gruppo di esperti dell’Unione Europea sulle direttive Habitat e Uccelli) ha considerato il Combattente tra le specie a status “non sicuro” inseriti in allegato II (specie cacciabili);
- i dati di inanellamento (Spina et al. 2022) mostrano come una parte considerevole dei soggetti che raggiungono il Veneto nel corso delle migrazioni appartengono a popolazioni nord europee caratterizzate da uno stato di conservazione nettamente sfavorevole;
- in Veneto i medesimi ambienti frequentati dal Combattente sono utilizzati da molte altre specie di limicoli non cacciabili che possono essere facilmente confuse per la taglia analoga e l’aspetto simile (specie *look-alike*) e abbattute per errore;
- nella regione Veneto mancano studi che permettano di valutare i trend dei contingenti migratori di Combattente in transito durante le migrazioni.





Va rilevato, inoltre, che le ragioni addotte da codesta Amministrazione a sostegno della possibilità di cacciare il Combattente, sia pure solo da appostamento fisso, per un arco temporale ridotto e con limiti di carniere (2 capi giornalieri e 10 capi stagionali) nel corso della stagione venatoria 2023/2024, non appaiono convincenti per le seguenti ragioni:

- la riduzione della stagione venatoria prevista nel calendario non ha effetti sul prelievo esercitato a livello regionale, in quanto introduce il divieto di caccia in un periodo durante il quale la specie è sostanzialmente assente dal territorio regionale, non essendo presenti significativi contingenti svernanti nel Veneto;
- tutte le pubblicazioni disponibili sono concordi nell'indicare come la popolazione del Combattente sia in declino in Europa e che tale declino sia più marcato nei paesi più occidentali, da cui origina una buona parte dei soggetti che transitano nel Veneto nel corso delle migrazioni;
- la circostanza che nell'ultimo aggiornamento della Lista Rossa Europea (BirdLife International 2021) il Combattente sia stato classificato come "prossimo alla minaccia" (*Near Threatened*) non implica che la specie sia "al di fuori di quelle considerate a rischio di conservazione della popolazione". Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (*IUCN Standards and Petitions Committee 2022*) "la categoria 'prossimo alla minaccia' si applica ai *taxa* che al momento non si qualificano come minacciati ma che possono essere prossimi a qualificarsi come tali e ai *taxa* che non incontrano i criteri della categoria che comprende le specie minacciate ma che sono probabilmente destinate a diventare minacciate nel caso in cui le azioni di conservazione in corso si riducano o cessino". Ciò implica che specie classificate come "prossime alla minaccia" siano a rischio e il loro stato di conservazione desti preoccupazione;
- non si comprende sulla base di quale calcolo codesta Amministrazione affermi che il prelievo esercitato a livello complessivo in Europa sia inferiore dell'1% della mortalità naturale della popolazione di Combattente, né si comprende come questa affermazione possa dimostrare la sostenibilità del prelievo che si prevede di autorizzare nel Veneto. A riguardo si sottolinea come il valore soglia dell'1% della mortalità naturale sia stata definita dalla Commissione Europea per il ricorso al regime di deroga ai sensi della Direttiva Uccelli, art. 9, comma 1, lettera c). Secondo la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", questa particolare forma di prelievo in deroga non deve essere concessa "per specie o per popolazioni il cui stato di conservazione è insoddisfacente, la cui consistenza numerica nell'Unione Europea (o in uno Stato membro che intende ricorrere a tali deroghe) è in diminuzione". Dunque, tale prelievo non dovrebbe essere autorizzato in ogni caso nei confronti delle popolazioni in declino del Combattente.

D'altra parte, lo scrivente Istituto conviene con codesta Amministrazione che gran parte degli ambienti idonei alla specie in Veneto sono sottoposti a divieto ai sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e che il prelievo effettuato nelle precedenti stagioni venatorie si è mantenuto relativamente contenuto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, **si suggerisce** che il prelievo





venatorio del Combattente venga subordinato all'attuazione di un piano di monitoraggio della popolazione migratrice per verificarne la sostenibilità.

Considerato lo stato di conservazione generale della **Moretta Aythya fuligula**, lo scrivente Istituto **raccomanda** di subordinare la possibilità di inserimento della specie nel calendario venatorio per la stagione 2023-2024 nelle regioni del Nord Italia, e quindi anche in Regione Veneto, al recepimento delle indicazioni contenute nel report allegato alla presente nota (Allegato 1).

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023

Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulti criticabile l'apertura generale della caccia al 17 settembre per **Starna, Fagiano, Quaglia, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccia, Beccaccino, Frullino, Moriglione e Marzaiola** in quanto si produce un disturbo generalizzato in particolare dovuto alla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre, la concentrazione in una data unica dell'apertura della caccia favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Pertanto, lo scrivente Istituto **propone** un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente al 1° ottobre 2023 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali, per esempio tra le specie cacciabili, Alzavola *Anas crecca*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Moretta *Aythya fuligula*, Mestolone *Spatula clypeata*, Starna *Perdix perdix*, Fagiano *Phasianus colchicus*, Allodola *Alauda arvensis*, Colombaccio *Columba palumbus*, Quaglia *Coturnix coturnix*, Porciglione *Rallus aquaticus* e Coturnice *Alectoris graeca* (si veda *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021).

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il **Merlo Turdus merula** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carnere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e il **Colombaccio, la Ghiandaia, la Gazza, la Cornacchia nera e la Cornacchia grigia** per il quale in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia

Onde limitare il disturbo generalizzato operato dalla caccia vagante durante fasi critiche della biologia delle specie, **si suggerisce** di effettuare il prelievo dei Corvidi esclusivamente da appostamento sia in preapertura, sia nel corso del mese di gennaio.





Tortora selvatica

Per quanto riguarda la Tortora selvatica *Streptopelia turtur* si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in *Bird Life International*, 2017 e Vulnerabile nella Lista Rossa IUCN). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MASE) nella riunione della *Task Force* del 21-22 marzo 2023, questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato (Azione 2.2) e che per la stagione venatoria 2023/2024 il prelievo complessivo in un territorio regionale o provinciale non dovrà superare il 50% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime 3 stagioni in cui la specie è stata cacciabile escludendo quelle in cui c'è stata una sospensione della caccia alla specie. Pertanto per la stagione venatoria 2023/2024 questo Istituto, visto il piano di prelievo massimo previsto da codesta Amministrazione pari 50% della media risultante dall'analisi dei carnieri delle ultime tre stagioni disponibili, valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi, ritiene attuabile il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale secondo i modi indicati. Ai fini di una più chiara trasmissione delle informazioni ai cacciatori di Tortora selvatica, si suggerisce di inserire nel Calendario venatorio quanto riportato nella relazione tecnica (Allegato B), cioè che la soglia regionale annuale di abbattimenti della specie sarà di 1421 individui e che la Regione si avvarrà di una modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.

Quaglia *Coturnix coturnix*

Nella recente lista rossa europea la specie è considerata NT (quasi minacciata), perciò si ravvisa l'esigenza di prevedere la chiusura del prelievo al 31 ottobre 2023.

Turdidi e uccelli acquatici

Come richiamato precedentemente, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che *"la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione."*¹

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: "Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision".





Per garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito nel KCD le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il KCD 2021 a titolo "*Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*", costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCD 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l'Alzavola *Anas crecca* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello *Turdus iliacus* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Considerando unicamente il disposto dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l'Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d'acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un'unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia;
- b) limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
- c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).





Tuttavia, considerando i *trend* demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente *Red-List* redatta da *BirdLife International* (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (**Cesena *Turdus pilaris*, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (**anatidi, rallidi e limicoli**).

Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto ha provveduto ad informare la Commissione Europea, con nota del 21 settembre 2022 di prot. 51894, circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, ribadendo altresì la necessità di disporre di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

Per quanto concerne la possibilità di stabilire date di chiusura della caccia non conformi rispetto al KCD sulla base di dati a livello regionale, lo scrivente Istituto non è competente ad esprimere un parere. Sotto il profilo tecnico, si segnala come l'istruttoria prodotta su incarico del Ministero dell'Ambiente sia stata effettuata prendendo in esame soprattutto i dati disponibili riferiti alle regioni meridionali e occidentali, in quanto di norma i primi spostamenti migratori si verificano alle latitudini inferiori e alle latitudini più occidentali. Per tale ragione questo Istituto non ha esaminato in dettaglio la situazione riferita al Veneto. Per valutare le date di inizio della migrazione, tuttavia, è possibile riferirsi al modulo "*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*" dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022) e ai dati di carniere raccolti nelle passate stagioni venatorie.

Nel caso degli uccelli acquatici, si ritiene che, per il principio di precauzione, anche l'Alzavola vada considerata tra le specie che in Veneto iniziano la migrazione in gennaio. Tale valutazione scaturisce da due considerazioni: 1) nella mappa riportata nel modulo dell'Atlante Europeo sopra citato, la linea che segna il passaggio tra la terza decade di gennaio e la prima di febbraio ricade in corrispondenza del territorio regionale; 2) i dati di carniere raccolti da codesta Amministrazione mostrano un fortissimo aumento a fine gennaio, suggerendo che vi sia conseguentemente un incremento del numero di individui presenti; una conferma di tale incremento si potrà ottenere considerando, oltre al numero di uccelli incarnierati, anche il dato relativo allo sforzo di caccia. D'altra parte, la pubblicazione di Giunchi et al. 2018, citata da codesta Amministrazione per sostenere che l'inizio della migrazione dell'Alzavola non comincia prima di febbraio, riporta dati che confermano una partenza dei primi individui già in gennaio. Nell'articolo, infatti, si legge che, su 24 individui marcati tramite strumentazione GPS, uno ha iniziato la migrazione già il 23 gennaio, a riprova di movimenti di risalita precoci.

Per quanto attiene alla decade di sovrapposizione, lo scrivente Istituto ritiene che non sia opportuno applicarla come prassi generale, soprattutto qualora si posticipi la chiusura della stagione





venatoria nei confronti di specie caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole. Nella proposta di calendario la decade di sovrapposizione è prevista per il Beccaccino, una specie che nell'*European Red List of Birds 2021* è classificata come vulnerabile in ragione del declino complessivo della popolazione europea stimato attorno al 36% e al contestuale declino della popolazione a livello globale. Anche in ragione di tali considerazioni si ritiene che la data di chiusura della caccia agli uccelli acquatici vada anticipata al 20 gennaio.

In merito ai rilevati avanzati circa le decadi di inizio della migrazione prenuziale dei Turdidi riportate nel KCD, si fa presente che lo scrivente Istituto, come già descritto dettagliatamente in precedenza, le ha definite sulla base di proprie analisi effettuate utilizzando dati di inanellamento e dati di carriera forniti da alcune Amministrazioni regionali. Tali decadi sono state confermate dall'Atlante Europeo della Migrazione, che al momento rappresenta lo studio più completo e aggiornato disponibile a riguardo. La coerenza dei dati elaborati da questo Istituto rispetto alle mappe dell'Atlante Europeo della Migrazione fanno ritenere che queste ultime vadano considerate il riferimento più attendibile per dare una corretta attuazione di quanto disposto dalla Direttiva Uccelli e dalla legge 157/1992 per la tutela degli uccelli migratori.

Beccaccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia *Scolopax rusticola* e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue tale specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea, per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre 2023. Si manifesta apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio di codesta Amministrazione di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi di anche una sola delle condizioni meteo indicate. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2024, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi ad una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti ed al monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. La Regione Veneto ha trasmesso a ISPRA solo i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori e specificatamente degli abbattimenti di Beccaccia fino alla stagione venatoria 2019-2020. Allo stato attuale, in attesa dei dati degli abbattimenti delle stagioni venatorie più recenti e dei primi dati che saranno raccolti con il monitoraggio suddetto, si ritiene che l'estensione del prelievo al 10 gennaio non sia attuabile.

A queste considerazioni generali devono essere aggiunti alcuni elementi che a parere di questo Istituto sono da tener presenti per una valutazione rigorosa dei tempi di migrazione e dello stato di conservazione delle popolazioni che visitano l'Italia:

- nel 2021 il trend di popolazione della Beccaccia in Europa è stato classificato come "in decremento"; tuttavia nella Lista Rossa è stata comunque conservata la categoria LC (BirdLife International, 2021), dato che tale contrazione numerica non ha raggiunto il 30% in 10 anni o tre generazioni;





- l'Italia è interessata dall'arrivo di contingenti svernanti e migratori (Spina et al. 2022) anche da nazioni in cui la popolazione nidificante è in decremento (es: Francia) o in forte decremento (es.: Russia) sia nel breve che nel lungo termine (BirdLife International 2021; Supplementary Material);
- l'elevata pressione venatoria nelle aree di svernamento, soprattutto in caso di inverni particolarmente freddi, può incidere pesantemente sul numero di effettivi che farà ritorno ai quartieri riproduttivi (Tavecchia et al. 2002; Selaas 2006; Prieto et al., 2019);
- un recente studio pubblicato nel 2022 (Marja e Elts 2022) che analizza cento anni di dati raccolti in Estonia, indica una chiara variabilità annuale nelle date di arrivo della Beccaccia in questo Paese baltico in relazione alle temperature di fine inverno, sottolineando la necessità di studi pluriennali per aver un quadro attendibile sui movimenti della specie; lo stesso studio evidenzia che in seguito al riscaldamento globale i primi arrivi di beccacce in Estonia sono anticipati di circa un mese negli ultimi cento anni;
- su un campione di beccacce prelevate in caccia in Francia in gennaio e febbraio, a cui è stato effettuato il sessaggio tramite l'esame delle gonadi dai cacciatori, è stato possibile constatare la crescita dei testicoli e degli ovari da fine gennaio (Vignac et al. 2021) e la crescita delle gonadi è un indicatore dell'inizio dell'attività riproduttiva.

Per quanto concerne l'attendibilità delle date di inizio della migrazione prenuziale riportate nel KCD, si segnala che la decade indicata da ISPRA (gennaio II) è stata definita tramite l'analisi congiunta dei dati di inanellamento di stazioni attive sul territorio italiano e dati di carniere trasmessi da alcune Regioni. L'inizio della migrazione a gennaio è stato confermato anche dal modulo sui tempi di migrazione delle specie cacciabili (Bairlein et al. 2022) dell'Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo, peraltro, l'inizio dei movimenti migratori per l'Italia coincide con l'inizio di gennaio (gennaio I). D'altra parte, gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare sulle condizioni fisiche degli uccelli. È noto, infatti, che uccelli in un cattivo stato di salute posticipano l'inizio della migrazione.

Per quanto riguarda la **Starna** *Perdix perdix*, specie SPEC 2 di Bird Life International 2017 e il **Fagiano** *Phasianus colchicus*, si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2023. La caccia alla Starna nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

Per la **Coturnice** *Alectoris graeca*, specie classificata NT da European Red List of Birds 2021 e come SPEC1 (cfr. BirdLife International 2017) a causa del decremento osservato a livello europeo, si prende





atto che il prelievo verrà effettuato seguendo le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale approvato dalla conferenza Stato-Regioni; in particolare si ricorda quanto segue:

- il prelievo della specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione;
- nei distretti di gestione della Coturnice, l'apertura del prelievo alle altre specie (ad eccezione degli Ungulati) deve essere prevista al 1° ottobre.

In accordo con il Piano di gestione nazionale, recentemente approvato in via formale, il prelievo del **Moriglione** *Aythya ferina* non dovrà superare la soglia del 75% degli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata ossia, in base ai dati trasmessi da codesta Amministrazione, il valore soglia sarebbe di 2472 individui. Allo stesso tempo la Regione dovrebbe avvalersi di una modalità informatizzata che consenta il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi per non superare il limite suddetto.

Forme di caccia

Si raccomanda che a partire dal 1° gennaio 2024 il prelievo del **Colombaccio** venga previsto esclusivamente nella modalità di caccia da appostamento.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

Si suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2024 sia consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Moriglione e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Giornate di caccia aggiuntive per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel periodo 1° ottobre - 30 novembre

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.





Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre, e il possibile impatto in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, è necessario analizzare i dati relativi all'entità dei prelievi complessivi effettuati durante le precedenti stagioni venatorie, per ciascuna specie, suddivisi per decadi e relativi sia all'intera stagione venatoria sia alle sole giornate aggiuntive. L'analisi mostrata nell'allegato C, relativa alle stagioni venatorie 2017-18, 2018-19 e 2019-20 sembra indicare che il prelievo in giornate aggiuntive sia piuttosto limitato. Tuttavia, l'analisi andrebbe confermata con dati più recenti. In attesa di ricevere informazioni aggiornate alle ultime stagioni venatorie si ritiene che al momento possa essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023,

MAMMIFERI

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune** *Lepus europaeus*. È noto, infatti, che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.

Inoltre, per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** *Oryctolagus cuniculus* naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

Volpe

Nel caso della Volpe *Vulpes vulpes* si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio dal 1° ottobre);
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1° ottobre – 31 gennaio;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei tempi consentiti.

Cinghiale

Considerato che in provincia di Verona si attua ordinaria attività venatoria alla specie, si ritiene opportuno inserire nel calendario venatorio annuale i periodi e gli orari in cui è prevista la realizzazione della caccia anche per questa specie.





In generale, vista la recrudescenza della Peste Suina Africana nei territori infetti di Piemonte e Liguria nonché l'introduzione della malattia in Calabria e Campania e il suo ritorno nel Lazio, si ribadisce la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e che ponga grande attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, di fornire chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio. Su tali aspetti, si invita altresì a ricorrere anche ad unità cinofile già abilitate dall'ENCI o a promuoverne l'abilitazione in ambito regionale, al fine di migliorare la ricerca attiva delle carcasse.

Si invita infine l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.izspltv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana.html>

<http://www.izsum.it/izsum/>

<https://www.izspltv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana.html>

<https://www.3tre3.it/psa/>

Caccia agli Ungulati con il segugio

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debba essere effettuato per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all'aspetto, mediante l'utilizzo di armi a canna rigata ed ottiche adeguate e senza l'ausilio dei cani (con l'eccezione dell'utilizzo del cane da traccia per l'eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

Caccia agli ungulati con l'arco

L'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all'impiego delle armi





da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all'inevitabile efficacia terminale, offre una maggior certezza dell'identificazione dell'animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.

Per l'adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti del cacciatore di selezione con l'arco, il quale, oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l'arco. Di altrettanta rilevante importanza è la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparò, dovrà mettere in evidenza le capacità del candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per arco compound.

Dal punto di vista operativo, la caccia con l'arco può essere all'aspetto o in forma vagante. Nella caccia all'aspetto si può optare per l'aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza, utilizzando altane autorizzate. Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai Cervidi con l'arco dovrà essere utilizzata senza l'ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti).

Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

ALTRO

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani il 20 agosto 2023 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Valichi montani

L'art. 21, comma 3, della L. n. 157/92 recita: *“La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”*. Inoltre, il precedente comma 2 del medesimo articolo di legge, prevede che *“Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, (entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.157 del 1992), ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”*. Ciò detto e non trovando la proposta di calendario venatorio regionale avanzata da Regione Veneto, alcuna indicazione in ordine alla preclusione al prelievo venatorio sui valichi montani regionali posti lungo rotte di migrazione dell'avifauna, si evidenzia la necessità di provvedere quanto prima.





Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0>. Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Molecular Ecology pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.





Contaminazione da piombo

A partire dal 15 febbraio 2023, il Regolamento (UE) 2021/57 vieta l'uso di munizioni spezzate contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell'Unione Europea. Il divieto, quindi, non è limitato alle sole zone umide presenti all'interno della rete Natura 2000, ma si estende a tutte quelle presenti sull'intero territorio regionale. Tale regolamento, inoltre, prevede che in tutte le zone umide e per un raggio di 100 metri dalle loro rive non si possano detenere cartucce contenenti pallini di piombo.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it>, selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

n. 1 allegato

AA-ASO-BF-FR-NB/

Rif. int. 23306/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: PIERO GENOVESI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not
usable to require other SPID digital identity
Luogo: Roma
Data: 20/06/2023 11:36:06





Bibliografia citata

BirdLife International 2015. European Red List of Birds. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

BirdLife International 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities Cambridge, UK: BirdLife International.

BirdLife International 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bairlein F., Mattig F. & Ambrosini R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F. Fiedler, W. & Thorup, K. (eds) The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Melega L. (ed.) 2007. Pano d'Azione nazionale per la Moretta Tabaccata (*Aythya nyroca*). Quad. Cons. Natura, 25, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

Prieto N., Tavecchia G., Telletxea I. et al. Survival probabilities of wintering Eurasian Woodcocks *Scolopax rusticola* in northern Spain reveal a direct link with hunting regimes. *J Ornithol* 160, 329–336 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1617-1>.

Riho Marja R., Elts J. 2022. Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo* 35 (1) 17-27.

Rondinini C., Battistoni A., Teofili C. (eds.) 2022 Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022 Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma.

Selaas V. (2006). Patterns in grouse and Woodcock *Scolopax rusticola* hunting yields from central Norway 1901–24 do not support the alternative prey hypothesis for grouse cycles. *Ibis*, 148(4), 678–686.

Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W. & Thorup, K. 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Tavecchia G., Pradel R., Gossmann F., Bastat C., Ferrand Y., Lebreton J. D. (2002). Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildlife Biology*, 8(1), 21-30.

Vignac P., Spanò S., Ricaud F. 2021. Beccaccia, periodo riproduttivo, chiusura della sua caccia, Relazione tecnica non pubblicata (sintetizzata su Beccacce che Passione 4 2022).





Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia

La specie Moretta *Aythya fuligula* è inserita nell'Annex II parte A della Direttiva Uccelli e nella lista delle specie cacciabili dalla Legge 157/92. Nella stagione venatoria 2022-23 è stata inserita nei calendari venatori di: Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Calabria.

Il prelievo venatorio della Moretta è vietato nelle ZPS ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera g del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007.

La popolazione di Moretta svernante in Italia è stimata in circa 9000 indd., con un trend demografico di aumento moderato, ed è classificata come 'Vulnerabile' dalla più recente lista rossa nazionale (Rondinini et al., 2023), 'Quasi minacciata' in Europa (Birdlife, 2021), 'Vulnerabile' nell'Unione europea e a 'Minor preoccupazione' a scala globale (Birdlife, 2023).

La popolazione svernante di Moretta in Italia è prevalentemente distribuita nelle zone umide dell'Italia settentrionale, con alcuni importanti siti in Italia centro-meridionale.

La popolazione nidificante è di recente insediamento (fine anni '70) e distribuita prevalentemente in Italia settentrionale. Attualmente è stimata una popolazione di 60-80 coppie.

In considerazione della possibilità di abbattimento accidentale, durante l'attività venatoria sulla Moretta, della congenere Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, specie considerata In pericolo dalla Lista rossa italiana (2021), è stato sino ad oggi richiesta da parte di ISPRA l'esclusione della Moretta dai calendari venatori di tutte le regioni italiane, dando seguito alle indicazioni riportate nel Piano d'Azione Nazionale della Moretta tabaccata (Melega, 2007).

Il moderato aumento della popolazione svernante italiana di Moretta tabaccata (trend +2,5%/anno, 2011-2020) rende a parere di ISPRA tecnicamente accettabile modificare tale impostazione gestionale, seppur a fronte di incertezza riguardo la dimensione e il trend della popolazione italiana nidificante. Per permettere un controllato prelievo sulla Moretta limitando possibili effetti negativi sulla popolazione nidificante e svernante di Moretta tabaccata e garantendo la conservazione della popolazione di Moretta svernante in Italia, si propone il seguente piano.

1. Prelievo venatorio della Moretta limitato alle regioni settentrionali (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna), dove sono presenti i più importanti contingenti italiani di Moretta ed è più localizzata la presenza invernale di Moretta tabaccata.
2. Restrizione del calendario venatorio della Moretta dall' 1 novembre al 20 gennaio, al fine di ridurre l'impatto sulla popolazione nidificante di Moretta tabaccata, almeno in parte migratrice. Caccia solo da appostamento fisso agli uccelli acquatici con permesso rilasciato solo su richiesta del titolare dell'appostamento o di chi ne detenga il permesso e comunque a seguito di superamento di un corso di abilitazione (si veda il punto 7).
3. Divieto di prelievo di Moretta all'interno delle aree protette, anche nelle aree di pre-parco dove la caccia agli uccelli acquatici è permessa.
4. Stesura e attuazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat di Moretta e Moretta tabaccata che copra almeno il 10% delle zone umide della regione, scelte tra quelle già caratterizzate da idonea tipologia ambientale (es. Corine land cover 4.1.1, 5.1.2) e/o realizzazione di





- nuove zone umide specifiche per le esigenze ecologiche della Moretta e delle anatre tuffatrici affini da attuarsi attraverso, ad esempio, l'applicazione della misura SRA 26 – H26 della PAC 2023-2027.
5. La gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici dovrà essere condotta nel rispetto del Regolamento UE 2021/57 in materia di restrizioni del piombo nelle munizioni.
 6. Stesura e attuazione di un piano di monitoraggio regionali della popolazione nidificante, se presente, di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione.
 7. Attuazione di un corso, validato da ISPRA e coordinato dall'Amministrazione regionale, sulla biologia, la conservazione e l'identificazione delle anatre tuffatrici italiane riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici che vorranno chiedere di prelevare la Moretta. La partecipazione a tale corso, con superamento di un esame finale, sarà condizionante la autorizzazione al prelievo. I suddetti cacciatori dovranno rendersi disponibili a fornire informazioni circa eventuali abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata. Il carnieri giornaliero dovrà essere comunicato al termine di ogni giornata di caccia all'ufficio regionale competente.
 8. Limite giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore. Nelle regioni dove la specie è stata cacciata in anni recenti (es. Veneto, Emilia-Romagna), il numero di abbattimenti della specie non deve comunque superare il 50% del numero medio di abbattimenti della specie effettuati nelle ultime 3 stagioni venatorie in cui è stata cacciata.
 9. Le regioni che aderiscono al presente piano devono disporre di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carnieri che permetta di far pervenire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ecologica e ad ISPRA le informazioni sul prelievo attuato entro 90 giorni dal termine di ogni stagione venatoria. Esse, inoltre, devono essere in grado di monitorare costantemente l'andamento del prelievo venatorio di Moretta, anche organizzando specifici controlli randomizzati, effettuati da personale afferente ai corpi di polizia preposti alla vigilanza venatoria (guardie regionali, guardie provinciali, forestali regionali o CUFAA) presso gli appostamenti fissi autorizzati al prelievo durante la stagione venatoria. Al raggiungimento della quota annuale, il prelievo dovrà essere sospeso.
 10. Ogni tre anni, a partire dalla prima stagione venatoria, ISPRA valuterà la sostenibilità del prelievo attraverso un'analisi a livello nazionale dello stato di conservazione delle popolazioni nidificanti e svernanti di Moretta tabaccata e Moretta. Inoltre si valuteranno le azioni messe in atto nell'ambito dei piani di miglioramento ambientale (punto 4) sulla scorta di dati opportunamente prodotti ad ISPRA dalle regioni al termine di ciascun triennio.

Bibliografia citata

- BirdLife International. 2016. *Aythya fuligula*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680391A86013549. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22680391A86013549.en>. Accessed on 08 February 2023.
- BirdLife International. 2021. *Aythya fuligula* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T22680391A166205462. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22680391A166205462.en>. Accessed on 08 February 2023.
- Melega L. (a cura di) 2007. Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) Quad Cons., Natura, 25. Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

